

FIMMGTO-NOTIZIE

Newsletter della Sezione Provinciale del Sindacato dei Medici di Medicina Generale

LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA
a cura di Ivana Garione, Marco Morgando e Aldo Mozzone

NOTIZIE VARIE

Caro/a Collega,

dal 20 giugno 2009 è esecutiva l'ordinanza pubblicata sulla G.U. n. 141 del 20.06.2009 circa la prescrizione di alcuni farmaci stupefacenti. Alleghiamo in calce uno stralcio della circolare informativa del Servizio farmaceutico dell'ASLTO1 relativa alle nuove modalità prescrittive.

Come saprai, con determina 6 maggio 2009 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 28.05.2009 Suppl. Ordinario n. 81, è sospesa per un periodo di sei mesi la nota AIFA 78 (colliri antiglaucoma). Non è più quindi necessario ottenere il Piano terapeutico ai fini della prescrizione di questa categoria di farmaci. Accogliamo naturalmente con piacere questa novità, così come tutte quelle che semplificano il nostro lavoro.

Il nuovo Accordo Collettivo Nazionale è stato firmato da tutte le organizzazioni sindacali della Medicina generale, anche da chi durante la fase di negoziato si era dichiarata contraria cambiando più volte opinione e che ora ha dovuto riconoscere che non firmare avrebbe costituito un modo per far arretrare la nostra categoria, sia dal punto di vista economico sia da quello normativo. Il fatto di mascherare il proprio atteggiamento ambiguo dietro definizioni di comodo ("firma tecnica", "firma critica") rappresenta una vera e propria presa in giro verso i colleghi onesti: la firma è firma e sul documento le firme risultano tutte uguali.

A proposito alleghiamo alcune riflessioni del nostro Segretario Nazionale.

L'AFORISMA – "Nihil magis aegris prodest quam ab eo curari a quo volunt".

-

Seneca

Nulla giova di più ai malati che l'essere curati dai medici che essi stessi hanno scelto.

**Firme a seguire e sindacalismo da Bel Paese
Giacomo Milillo sul nuovo numero di Avvenire Medico**

A poche ore dalla ratifica da parte del Consiglio nazionale della Convenzione firmata il 27 maggio ci pare doveroso ringraziare tutti i colleghi della Fimmg, quadri nazionali, regionali, provinciali e semplici iscritti, per il contributo, anche critico, che, nelle sedi istituzionali, hanno offerto alla delegazione trattante per portare a termine la Convenzione. Per la numerosità e la qualità degli interventi dei nostri quadri, in questi lunghi mesi di trattativa Fimmg si è caratterizzata come unica grande associazione professionale italiana, propositiva, libera ed orientata a rifondare, a pochi anni dal prossimo rapido mutamento generazionale, tutta la medicina generale italiana. Unica associazione, lo diciamo con orgoglio ma anche con un pizzico di amarezza, perché ci sarebbe piaciuto condividere anche con altre importanti associazioni sindacali tutto il percorso contrattuale. Questo purtroppo non è avvenuto e ci siamo trovati quasi sempre soli a contrastare le posizioni arroganti della parte pubblica, a respingere con decisione proposte irricevibili, a proporre modifiche sostanziali ai documenti originari della Sisac.

Assordante il silenzio dei nostri compagni di strada in sede di trattativa, un silenzio assordante in attesa della firma della Fimmg, pronti a gridare alle agenzie di stampa la propria contrarietà a quanto appena firmato da noi. Non ci ha mai preoccupato lo sciacallaggio sindacale e, se qualche nostro collega ci ha invitato spesso dalla periferia ad intervenire sul “proselitismo da accattoni” praticato da alcuni “competitor”, abbiamo preferito continuare sulla strada dell’apertura e del dialogo. Mentre le valutazioni politiche hanno bisogno di maggiore sedimentazione, non possiamo però esimerci, a caldo, da una valutazione di buon senso: quando si sottoscrive un patto, quando si mette il proprio nome sotto un documento vuol dire che lo si condivide o lo si considera il massimo della mediazione possibile tra posizioni inizialmente contrapposte. Questo dovrebbe valere anche per la contrattazione sindacale. Da poco abbiamo appreso, invece, che un aggettivo apposto dopo il sostantivo “firma” può cambiarne sostanzialmente il significato. Ed è così che una frazione del sindacalismo medico del Bel Paese ha partorito la “firma tecnica”, la “firma critica”.

“L’imagination au pouvoir!”, si gridava per le strade anni fa. E la credibilità?

26/06/09

Dalla nota informativa n. 6/2009 del Servizio farmaceutico dell’ASLTO1:

“.....i medicinali, compresi nell’allegato III-bis del Testo Unico, vengono temporaneamente iscritti nella sezione D della tabella II. Si tratta dei:

- a) *medicinali contenenti **codeina** e **diidrocodeina**, esclusi quelli a somministrazione parenterale, in quantità (espressa in base anidra) superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale superiore all’1% p/v della soluzione multidose;*
- b) *medicinali per somministrazione rettale contenenti **codeina** e **diidrocodeina** e **loro sali** in quantità superiore a 20 mg per unità di somministrazione;*

c) *medicinali contenenti **fentanil, idrocodone, idromorfone, morfina, ossicodone, ossimorfone**, esclusi quelli a somministrazione parenterale;*

d) *medicinali contenenti **buprenorfina** per uso transdermico*

Restano in Tabella II sezione A tutte le preparazioni iniettabili contenenti i principi attivi sopra indicati, nonché le preparazioni ad uso orale di buprenorfina e metadone.

*Le preparazioni potranno essere dispensate dietro presentazione di **normale ricetta SSN** (per i prodotti ammessi al rimborso SSN) o di ricetta bianca non ripetibile (a pagamento) in copia singola, salvo che non siano prescritti contestualmente ad altri stupefacenti della sezione A.*

Per le prescrizioni in regime SSN dovrebbero essere validi i chiarimenti forniti in passato dall'AIFA e dall'UCS secondo i quali, per i medicinali iscritti nella sezione D, è possibile prescrivere fino a due medicinali diversi fra di loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti, per una durata di cura non superiore a 30 giorni. Questo limite non esiste per le prescrizioni a pagamento.

***Rimane, comunque, la possibilità di utilizzare la ricetta ministeriale a ricalco** (ovviamente obbligatoria nel caso di contestuale prescrizione di medicinali inclusi nella tabella II sez.A), fino ad eventuali nuove disposizioni della Regione Piemonte. Si ricorda che:*

- ❖ le prescrizioni redatte su ricettario a ricalco sono esentate dalla corresponsione della quota fissa e possono essere prescritte in un numero di confezioni tale da coprire al massimo 30 giorni di terapia;*
- ❖ sono inoltre esentate dalla quota fissa le prescrizioni effettuate sul ricettario normale SSN, su cui il medico ha apposto il codice **TDL**. Fermo restando il limite invalicabile dei 30 giorni di terapia, sono prescrivibili al **massimo 6 confezioni per ricetta**: trattandosi di medicinali inclusi nella sezione D della tabella II della L.49/2006, **non è obbligatorio indicare la posologia**;*
- ❖ tutte le altre prescrizioni redatte su ricettario normale SSN sono invece assoggettate al pagamento della quota fissa di € 2 a confezione (1 € in caso di esenzione per patologia) salvo esenzioni totali per invalidità/reddito. Possono essere prescritte **2 confezioni per ricetta, elevate a 3 in caso di esenzione per patologia** (che prevede la pluriprescrizione), nei limiti della vigente normativa.”*